



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

Registro delle Determinazioni

N. 189 del 13/03/2017

OGGETTO: SERVIZIO DI RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA' MEDIANTE BONIFICA AMBIENTALE DELL'AREA INTERESSATA DA INCIDENTI STRADALI CON SVERSAMENTO DI MATERIALI OGGETTO DI NORMATIVE SPECIFICHE. OPERAZIONI DA EFFETTUARSI IN EMERGENZA (CIG ZCC1DBBC06)-DETERMINA A CONTRARRE.

IL DIRIGENTE

AREA 1 - SERVIZI

Unita' Organizzativa P. M.

Premesso:

1. che l'Ente - come previsto dal Titolo II del Codice della Strada e, in particolare dall'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale - deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti stradali, nonché assicurare il ripristino dello stato dei luoghi così come disposto dall'art. 211;
2. che il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - all'art. 161 prevede la fattispecie secondo la quale, allorquando si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscido e infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo fonte della caduta o dello spargimento, è tenuto ad *adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito* (comma II), ed inoltre, deve provvedere a *segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l'Ente proprietario della strada o un organo di Polizia* (comma III), tutto ciò è funzionalizzato a garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;
3. che l'Ente, al fine di assicurare il rispetto della normativa richiamata, deve garantire l'efficiente servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali post incidente, attraverso la pulitura e bonifica della piattaforma stradale le cui condizioni sono state compromesse dal verificarsi di incidenti stradali consistente:
 - nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.), nel recupero dei detriti solidi, non

biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria, ecc.),

- nel recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di incidente,
- nel corretto e certificato smaltimento dei rifiuti recuperati.

considerato

1. che i servizi sopra descritti non sono attualmente svolti dall'Ente in modo efficace e che per la corretta e regolare esecuzione degli interventi concernenti il servizio in oggetto è richiesto il possesso di specifiche strutture, iscrizioni ed abilitazioni di cui l'Amministrazione non ha alcuna disponibilità;
2. che la creazione all'interno dell'Ente di strutture operative per la regolare effettuazione di tale attività specifica risulterebbe onerosa in termini di risorse umane ed economiche;
3. che si rende indispensabile affidare lo svolgimento del servizio beneficiando altresì di una considerevole riduzione del rischio e del conseguente risarcimento a terzi per danni;
4. che l'Amministrazione Comunale, mediante affidamento del servizio, non è investita di alcun onere economico, atteso che *“la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”*; nella fattispecie, l'operatore esterno riceve, quale controprestazione dell'affidamento del servizio, l'espressa autorizzazione da parte dell'Ente concedente ad agire (ed incassare il risarcimento dovuto a fronte della prestazione effettuata) direttamente nei confronti del responsabile civile e/o per esso, delle compagnie assicurative dei proprietari dei veicoli responsabili degli incidenti stradali, nonché appositamente delegata rilasciata dall'Ente affidante che prevede altresì la liberatoria in favore del civilmente obbligato;

Dato atto che il valore stimato del servizio, sulla base dello storico degli incidenti rilevati annualmente dalla Polizia Municipale (una media di 24 interventi/anno a costo medio di € 500,00) ai soli fini dell'acquisizione del CIG e dell'individuazione della procedura di affidamento, è di € 12.000,00 circa l'anno, per un importo triennale massimo stimato di € 36.000,00;

Atteso che alla presente procedura di gara si applicano il D.Lgs. 50/2016, i decreti attuativi da esso richiamati, le linee guida applicative ANAC e tutte le altre disposizioni cd. di “soft law” emanate in attuazione del nuovo codice degli appalti;

RITENUTO di procedere con l'individuazione dell'affidatario del servizio in parola con modalità telematica, mediante la piattaforma START (Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana), sito <https://start.e.toscana.it/rtrt/>, sul quale sarà resa disponibile tutta la documentazione di gara;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 ed attesa la propria competenza;

DATO ATTO che il citato servizio non prevede oneri a carico del Comune.

VISTO l'art. 36 comma 2

DETERMINA

1. Di autorizzare lo svolgimento della indagine esplorativa di mercato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. lgs. 50/2016, per l'affidamento in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di individuare il soggetto idoneo allo svolgimento del servizio di RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ MEDIANTE BONIFICA AMBIENTALE DELL'AREA INTERESSATA DA INCIDENTI STRADALI (**CIG ZCC1DBBC06**);
2. Di approvare allo scopo i seguenti atti allegati:
 - ❖ Capitolato tecnico
 - ❖ Schema di contratto ;
 - ❖ Lettera di invito e Disciplinare di gara;
3. Di dare atto, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. n.267/2000 "Determinazioni a contrattare e relative procedure" e art. 32 comma 2 del D. lgs. 50/2016, che:
 - Le clausole essenziali ed il fine che con il contratto in argomento si intende perseguire sono quelli specificati nell'unito capitolato d'appalto;
 - La modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata ad invito con cinque ditte da svolgersi sul portale telematico START della regione Toscana ;
4. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs.50/2016.
5. di dare atto che l'affidamento del citato servizio non prevede oneri a carico del Ente né per i cittadini;
6. Di dare atto che il servizio sarà concesso per anni 3 (tre);
7. di stabilire che l'affidamento contrattuale avverrà mediante scrittura privata.
8. di individuare il RUP nella persona del comandante della Polizia Municipale;
9. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Ragioneria per il visto di regolarità contabile e l'esecuzione.

San Giovanni Valdarno, 13/03/2017

Sottoscritta dal Dirigente

FABBRI DANIELE

Con firma digitale



AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ DELLA SEDE STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE INTERESSATE DA SINISTRI (CIG)

CAPITOLATO TECNICO

Art. 1 - Oggetto

1. Il servizio ha per oggetto tutte le prestazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale ed il reintegro delle matrici ambientali delle strade di competenza dell'Amministrazione comunale interessate da incidenti stradali ed eventuale bonifica della sede stradale, in conformità alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada

relative ai poteri e compiti degli enti proprietari.

Per la definizione di “sede stradale” si rimanda all’art. 3, comma 1, punto 46, del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada).

2. In particolare il servizio consiste nell’attività, esplicita in situazione di emergenza, di pulitura della piattaforma stradale, mediante:
 - aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla carreggiata;
 - recupero dei rifiuti solidi relativi all’equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
 - ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale;
 - posa della eventuale segnaletica necessaria per garantire la transitabilità in condizioni di sicurezza.

Tali interventi costituiscono obbligo sancito dagli artt. 14, 161, 211 del Codice della Strada e dall’art. 192 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., recante “Testo Unico in materia ambientale”.

3. Gli interventi di ripristino post incidente e di rimozione dal sedime stradale di residui materiali e di elementi che generano condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, l’ambiente o la salute pubblica devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella in materia ambientale.

4. Le modalità di gestione del servizio sono definite dal presente Capitolato, nei successivi articoli, integrato dalle eventuali migliorie offerte dall'affidatario in sede di gara e, ove non previsto dal presente Capitolato, dal Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.

Art. 2 - Descrizione delle prestazioni inerenti all'attività di ripristino

1. Il servizio di ripristino si articola nelle seguenti prestazioni:

Capitolato tecnico

1

A) **“interventi “standard” obbligatori** purché vengano forniti i dati identificativi del/dei veicolo/i coinvolto/i nel sinistro stradale o in altro evento e gli estremi della rispettive Compagnie di Assicurazione (RCA) per la responsabilità civile/trasporto.

Gli interventi in oggetto vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla Centrale Operativa dell'affidatario del servizio da parte del personale del Corpo di Polizia Municipale e/o dagli altri Organi di Polizia stradale.

Le tipologie di intervento che rientrano in questa classe sono:

1) ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata da sinistro stradale o da altro evento, con aspirazione dei liquidi “sversati” di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti, (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore, ecc.), recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.);

2) posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (transenne, con segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale o altro evento turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale del Corpo di Polizia Municipale e/o degli altri Organi di Polizia Stradale;

3) recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di sinistro stradale o di altro evento;

B) **“interventi straordinari” obbligatori privi dell'individuazione del/i veicolo/i**
il cui

conducente o i cui conducenti abbia o abbiano causato il sinistro stradale o altro evento e, quindi, della possibilità per l'affidatario di recuperare i costi dalle Compagnie di Assicurazione per la responsabilità civile/trasporto.

Gli interventi in oggetto vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla Centrale Operativa dell'affidatario del servizio da parte del personale del Corpo di Polizia Municipale e/o dagli altri Organi di Polizia stradale.

Le tipologie di intervento che rientrano in questa classe sono:

1) ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata da sinistro stradale o da altro evento, con aspirazione dei liquidi “sversati” di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti, (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore, ecc.), recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.);

2) posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (transenne, con segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale o altro evento turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale del Corpo di Polizia Municipale e/o degli altri Organi di Polizia Stradale.

3) recupero di materiale trasportato e disperso sulla piattaforma stradale a seguito di

sinistro stradale o altro evento;

C) “interventi “perdita di carico” che vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla

Centrale Operativa dell'affidatario del servizio da parte del personale del Corpo di Polizia Municipale e/o dagli altri Organi di Polizia stradale.

Le tipologie di intervento che rientrano in questa categoria sono:

1) ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale e di reintegro delle matrici ambientali a seguito del verificarsi di sinistri stradali o di eventi relativi alla circolazione veicolare non necessariamente qualificabili come sinistri stradali che comportino la

perdita di carico e/o versamento di liquidi da parte dei veicoli trasportanti coinvolti;

2) posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (transenne, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale o di altro evento turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale del Corpo di Polizia Municipale e/o degli altri Organi di Polizia Stradale.

3) recupero di materiale trasportato e disperso sulla piattaforma stradale;

D. “interventi in contesto di criticità” consistenti nella pulizia della piattaforma stradale in caso di “gravi sversamenti” o dispersione di merci, materie pericolose/infettanti/tossiche comunque trasportate, richiedenti la bonifica del territorio ovvero situazioni tali da potersi definire “incidenti rilevanti” ai sensi della legge 334/1999 (cd Legge Seveso) purchè vengano forniti i dati identificativi del/i veicolo/veicoli coinvolti nel sinistro e gli estremi delle rispettive Compagnie di Assicurazione per la responsabilità civile/trasporto.

Si procederà al posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (transenne, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale del Corpo di Polizia Municipale e/o degli altri Organi intervenuti e al recupero del materiale trasportato e disperso sulla piattaforma stradale.

2. Gli interventi possono essere richiesti dalla Polizia Municipale e/o altro organo di Polizia, Forze dell’Ordine o di Pubblica Sicurezza, ovvero dal personale del Comune, attraverso comunicazione ad apposita utenza telefonica. A tal fine dovrà essere attivato dall’affidatario un numero verde per le richieste di intervento, in servizio 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno.
3. I tempi di intervento dovranno essere contenuti al massimo entro:
 - a) 30 minuti dalla richiesta per i giorni feriali dalle ore 6:00 alle 22:00, sabato escluso;
 - b) 50 minuti dalla richiesta di intervento per tutti i giorni dalle ore 22:00 alle 6:00, festivi e sabato dalle ore 00:00 alle 24:00, salvo dimostrazione di impedimenti di forza maggiore.
4. A tale scopo l’affidatario dovrà disporre, dall’avvio del servizio, di un presidio operativo, con mezzi e personale specializzati, sul territorio del Comune di San Giovanni Valdarno o in uno dei Comuni ad esso confinanti.

Art. 3 - Luoghi di esecuzione del servizio

1. Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade comunali del territorio.

Art. 4 - Durata del servizio

1. L'affidamento del servizio avrà la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di stipulazione del relativo contratto. La consegna del servizio dovrà risultare da apposito verbale.
2. Alla scadenza del contratto, qualora non sia ancora definita l'aggiudicazione del nuovo affidamento, l'impresa affidataria del servizio, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà assicurare la continuità della prestazione, alle medesime condizioni e prestazioni,

per un periodo massimo di mesi sei.

Art. 5 - Costi del servizio

1. Il servizio in affidamento non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune. Ai sensi dello stesso articolo, il corrispettivo per l'affidatario sarà costituito unicamente dalla vendita dei servizi resi al mercato, per mezzo del trasferimento del rischio operativo.
2. L'affidatario potrà agire nei confronti delle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo rimanendo che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere economico potrà gravare sul Comune ai sensi del comma 1 che precede.
3. Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile o i responsabili i costi degli interventi ricompresi nell'art. 2 del Capitolato, sopra descritti, dovranno rimanere, comunque, a carico esclusivo dell'affidatario del servizio.

Art. 6 - Obblighi dell'affidatario del servizio

1. L'affidatario è obbligato ad effettuare il servizio oggetto del presente Capitolato con le modalità, le tempistiche e le metodologie minime richieste dall'Amministrazione Comunale, nonché in conformità a tutto quanto offerto in sede di gara.
2. L'affidatario del servizio deve disporre di almeno un presidio sul territorio del Comune di San Giovanni Valdarno o in uno dei Comuni ad esso confinanti, da attivare all'occorrenza mediante utenza telefonica ad un numero verde, in servizio h 24 per 365 giorni l'anno, con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale.
3. Ciascun intervento, effettuato con l'ausilio di automezzi appositamente attrezzati dell'affidatario, potrà essere posto sotto la direzione del Corpo di Polizia Municipale e/o dagli altri Organi di Polizia Stradale i quali si riservano la possibilità di coordinare i movimenti dei mezzi utilizzati e di documentarne le diverse fasi di intervento.

Art. 7 - Obblighi in materia di tutela ambientale

1. L'impresa affidataria del servizio è obbligata, in qualità di intermediaria nella gestione dei rifiuti, alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'"attività di ripristino post incidente", conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.

Art. 8 – Penali

1. Le penali a carico dell'affidatario per ritardato intervento sono dettagliate all'art. 17 dello schema di contratto.



**INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ DELLA SEDE STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE INTERESSATE DA SINISTRI
(CIG ZCC1DBBC06)**

Lettera di invito e Disciplinare di gara

Il presente disciplinare di gara contiene le norme generali, le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, dei documenti da presentare a corredo della stessa e della procedura di aggiudicazione.

ENTE APPALTANTE: Comune di San Giovanni Valdarno - Via Garibaldi, 43 San Giovanni V.no – 52027 – (AR)
Tel: 055 91261 – Fax: 055 9123376, sito Internet www.comunesgv.it, PEC protocollo@pec.comunesgv.it

Determinazione a contrattare: n. del Dirigente Area 1-Servizi del Comune di San Giovanni Valdarno.
Responsabile Unico del Procedimento e dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 31 del D.Lsg 50/2016:
Martin Tani, Comandante della Polizia Municipale.

La documentazione di gara è costituita da:

- **Modello 1** (per tutti i concorrenti: in caso di raggruppamento, consorzio o rete di imprese, una dichiarazione per ogni singolo concorrente raggruppato) – Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 – Requisiti di ammissione e dichiarazioni a corredo dell’offerta;
- **Modello 1 bis** (solo per l’impresa concorrente che ricorre all’avalimento);
- **Modello 1 ter** (solo in caso di avalimento, per l’impresa ausiliaria);
- **Capitolato tecnico**
- Schema di **contratto**

1. OGGETTO, DURATA E VALORE DEL SERVIZIO

1.1. Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali post incidente, attraverso la pulitura e bonifica della piattaforma stradale le cui condizioni sono state compromesse dal verificarsi di incidenti stradali consistente nell’aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.), nel recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all’equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria, ecc.), nel recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di incidente, nel corretto e certificato smaltimento dei rifiuti recuperati.

Le prestazioni richieste all’affidatario e le modalità di svolgimento del servizio sono meglio dettagliate agli artt. 1 e 2 del Capitolato tecnico. Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade comunali del territorio del Comune di San Giovanni Valdarno.

1.2. L’affidamento del servizio avrà la durata di anni 3 dalla data dell’aggiudicazione definitiva. La consegna del servizio dovrà risultare da apposito verbale. Nel caso di discordanza fra quanto previsto dal Capitolato speciale d’appalto e la presente Lettera di invito e disciplinare di gara prevarrà quest’ultima.

1.3. Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, il contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l’aggiudicatario sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

1.4. Il valore del servizio è così determinato:



		IMPORTO €
A	IMPORTO TRIENNALE	36.000,00

Il valore è puramente indicativo, ed è stato calcolato sulla base di una stima presunta (desunta da dati storici) del numero annuo di interventi da effettuare, al netto degli interventi senza individuazione del veicolo responsabile, sulle strade di competenza comunale. Trattandosi di un servizio che non comporta oneri né costi per l'Amministrazione comunale e che non prevede una base d'asta da ribassare, tale valore rileva esclusivamente ai fini dell'individuazione delle soglie e delle procedure di gara ai sensi dell'art. 35 e dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, e ai fini dell'acquisizione del CIG.

L'Amministrazione Comunale, mediante l'affidamento del servizio, non è investita di alcun onere economico, atteso che l'operatore esterno riceve, quale corrispettivo dell'affidamento del servizio, l'espressa autorizzazione da parte dell'Ente concedente ad agire (ed incassare il risarcimento dovuto a fronte della prestazione effettuata) direttamente nei confronti del responsabile civile e/o per esso, delle compagnie assicurative dei proprietari dei veicoli responsabili degli incidenti stradali, nonché apposta delega rilasciata dall'Ente affidante che prevede altresì la liberatoria in favore del civilmente obbligato. Il concessionario potrà agire nei confronti delle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo rimanendo che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere economico potrà gravare sul Comune.

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 12, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

2.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;

2.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;

2.3. operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 45 c. 1 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

2.4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del Codice.

1) Con riferimento all'art. 80 comma 5 lett. c), si precisa che sono considerati gravi illeciti professionali che incidono sulla integrità o affidabilità del concorrente:

a) le sentenze penali di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna definitivi e le sentenze di applicazione della pena su richiesta emessi nei cinque anni antecedenti la gara per i seguenti reati:- esercizio abusivo di una professione;- delitti contro la fede pubblica (es. falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico);- reati fallimentari (bancafallimento semplice e fraudolento, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito);- reati tributari ex Decr. Lgs. 74/2000, reati societari, reati ambientali;



- b) provvedimenti di condanna divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica;
- c) i provvedimenti sanzionatori emessi dall'ANAC ai sensi dell'art. 213, comma 13, del Codice;
- d) tutte le sentenze civili o i lodi arbitrali passati in giudicato resi in giudizi relativi all'esecuzione di un contratto di appalto o di concessione che hanno dichiarato la risoluzione anticipata per colpa del concorrente o che hanno condannato il concorrente al risarcimento dei danni;
- e) i provvedimenti di risoluzione del contratto di appalto o di concessione da parte dell'ente appaltante o concedente non contestati dal concorrente o di applicazione di penali contrattuali o di escussione della cauzione definitiva;
- f) carenze significative nell'esecuzione di precedenti contratti;
- g) tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini del proprio vantaggio;
- h) fornire anche per negligenza informazioni false o fuorvianti o omettere informazioni dovute ai fini del corretto espletamento della procedura.

Non vi è esclusione dalla gara nei seguenti casi:

- vi sia stata formale riabilitazione;
- sia stata dichiarata l'estinzione del reato dopo la condanna;
- sia intervenuta la revoca della condanna;
- il reato sia stato depenalizzato.

Con riferimento all'art.80 comma 4, Regolarità' tributaria: gravi (superiori all'importo di cui al dpr 602/1973) violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle tasse o dei contributi previdenziali, si precisa che la definitività dell'accertamento consegue ad una decisione giurisdizionale o ad un atto amministrativo di accertamento tributario non impugnato e divenuto incontestabile. Laddove l'impresa si sia avvalsa di ricorsi giurisdizionali o amministrativi avverso atti di accertamento del debito o abbia usufruito di condono fiscale o previdenziale o, infine, abbia ottenuto una rateizzazione o riduzione del debito, la stessa verrà considerata in regola, a condizione che provi di aver presentato ricorso o di aver beneficiato di tali misure entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

n.b. Al fine di poter valutare integralmente la condotta dei legali rappresentanti delle ditte che partecipano alla gara il concorrente di una gara d'appalto, per non incorrere in false dichiarazioni, **deve dichiarare sempre tutte le condanne riportate**, comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione.

3.2. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è **vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

3.3. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è **vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

4. MODALITÀ DI GARA

4.1. La gara si svolge in **modalità telematica**: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico di Acquisto accessibile all'indirizzo internet: **<https://start.e.toscana.it/>**. Le modalità di partecipazione alla gara sono disciplinate dalla presente lettera di



invito e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto" consultabili all'indirizzo internet: <https://start.e.toscana.it>.

5. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

5.1. La documentazione di gara è integralmente disponibile sulla piattaforma Start nonché presso i punti di contatto indicati in premessa.

6. CHIARIMENTI

6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, tramite la piattaforma Start, almeno tre giorni lavorativi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non è garantita la risposta ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

6.2. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate nella sezione Start dedicata alla presente procedura, nel dettaglio gara.

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Per partecipare gli operatori economici interessati ed aventi i requisiti di partecipazione, dovranno, inserire sulla Piattaforma START, all' indirizzo: <https://start.e.toscana.it/rtrt>, nella sezione relativa alla presente gara, la documentazione richiesta dal presente disciplinare, compilata e firmata digitalmente ove prescritto. Dopo la scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte **non sarà più possibile** interagire con il sistema e quindi presentare offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.

Per identificarsi su START, gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID), a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante, e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 02 8683 8415/38, o all'indirizzo di posta elettronica: infopleiade@i-faber.com Con la presentazione dell'offerta l'impresa implicitamente accetta senza riserve le norme e le condizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati, nello schema di convenzione e comunque in qualsiasi altro atto di gara.

Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione.

Configurazione hardware minima di una postazione per l'accesso al sistema:

- 2.4. Memoria RAM 2 GB o superiore;
- 2.5. Scheda grafica e memoria on-board;
- 2.6. Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori;
- 2.7. Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s
- 2.8. Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video, stampante etc.);

Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet: fra i seguenti:

- 3.4. Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori;
- 3.5. Mozilla Firefox 9.0 o superiori;



Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti tipo (elenco indicativo):

- 6.3. MS Office
- 6.4. Open Office o Libre Office
- 6.5. Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF

Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certificato SSL con livello di codifica a 128bit.

I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un **certificato di firma digitale in corso di validità** rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori, ove possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori, tenuto da DigitPA.

Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta dagli operatori economici, che partecipano alla presente procedura di gara, verranno considerate come carenti di sottoscrizione qualora siano sottoscritte con certificati di firma digitale rilasciati da organismi non inclusi nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPa.

8. COMUNICAZIONI

8.1. Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di acquisizione delle offerte avvengono esclusivamente mediante la piattaforma telematica START.

Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica rispetto a quello dichiarato in sede di iscrizione a START. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Pertanto informazioni ed eventuali chiarimenti di carattere amministrativo e tecnico in ordine alla presente procedura possono essere richiesti, da parte dei soggetti che intendano concorrere alla procedura mediante la proposizione di quesiti nell'area riservata all'appalto in oggetto sulla Piattaforma START, nel modo seguente: accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password); selezionare la gara in questione; selezionare "comunicazioni" tra le voci di menu previste dal sistema; a tali quesiti si provvederà a dare risposta pubblicandola nella medesima area riservata all'appalto in oggetto sulla Piattaforma Start.

Attenzione: Si evidenzia che START utilizza la casella denominata noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le email inviate dal sistema non vengano respinte, né trattate come *spam* dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

E' onere dei concorrenti consultare periodicamente la piattaforma telematica START al fine di verificare le risposte e/o i chiarimenti dati ai quesiti di carattere generale pervenuti o altre comunicazioni, notizie e avvisi relativi alla presente procedura di gara.

Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.



9. SUBAPPALTO

9.1. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

10. ULTERIORI DISPOSIZIONI

10.1 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

10.2. È facoltà dell'amministrazione per conto della quale avviene l'acquisizione di non procedere all'aggiudicazione definitiva della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto.

10.3. L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dall'amministrazione aggiudicatrice.

10.4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto verrà stipulato entro il termine di 60 (sessanta) giorni che decorre dalla data dall'aggiudicazione definitiva. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

10.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo controllo del possesso dei requisiti prescritti.

10.6. L'amministrazione per conto della quale avviene l'acquisizione si riserva la facoltà di cui all'art. 110 c. 1 e 3 del Codice in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.

11. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

11.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente ad € 720,00 e costituita, a scelta del concorrente:

a. in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'amministrazione del conto per la quale si procede all'acquisizione (Comune di San Giovanni Valdarno); il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; come soggetto garantito dovrà essere indicato il Comune di San Giovanni Valdarno.

11.2 In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 8 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore dell'amministrazione del conto per la quale si procede all'acquisizione.

11.3 In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

1) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;



- 2) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 3) qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
- 4) prevedere espressamente:
- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione per conto della quale si procede all'acquisizione;
 - d. la dichiarazione, se non allegata separatamente, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore dell'amministrazione del conto per la quale si procede all'acquisizione.

11.4 La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate comporterà l'attivazione del soccorso istruttorio e l'applicazione della relativa sanzione.

11.5 Ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

11.6 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice.

11.7 L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto:

- del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

- l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001.

- l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

- l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

- l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social



accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

11.8. Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

12. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

12.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti.

1. Requisiti di ordine professionale (ai sensi dell'art. 83 c. 3 del Codice)

1a) **iscrizione al Registro** delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

1b) iscrizione, ai sensi dell'art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006, **all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 9, "bonifica siti contaminati"**, al fine di poter correttamente gestire le emergenze comportanti la bonifica dei luoghi del sinistro;

1c) iscrizione, ai sensi dell'art. 212 comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006, **all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria "trasporto di rifiuti in conto proprio"**;

1d) iscrizione come **"intermediario nella gestione dei rifiuti"**, nel rispetto dell'impianto previsto dal Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI), in conformità al D.M. 17/12/2009 del Ministero dell'Ambiente;

2. Requisiti di ordine tecnico-professionale (ai sensi dell'art. 83 c. 6 del Codice)

2a) esecuzione nell'ultimo quinquennio (2012 – 2016) di almeno **due servizi analoghi (ripristino e bonifica della sede stradale a seguito di sinistri)** svolti per Comuni di popolazione superiore a 15.000 abitanti.

I relativi contratti possono:

- essersi conclusi;
- essere ancora in corso di svolgimento;
- possono avere avuto inizio prima del periodo di riferimento.

2b) possesso di certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 *ovvero* ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 (EMAS).

12.2. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico-professionale (punti 2a, 2b) avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.



12.3. Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI:

12.4. Per il requisito relativo alle iscrizioni, di cui al paragrafo 12.1.1 a), b), c), d):

12.4.1. nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso delle relative iscrizioni.

12.4.2. nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 34, lett. b) e c), del Codice (consorzi di cooperative e consorzi stabili), le iscrizioni devono essere possedute dal consorzio e dal/dai consorziato/i individuato/i in sede di offerta.

12.5. Per il possesso dei requisiti tecnici:

12.5.1. il requisito di cui al punto 12.1.2a) deve essere posseduto dalla mandataria/capogruppo in misura pari ad almeno il 50% (un servizio analogo); il restante servizio analogo può essere posseduto da altro partecipante al raggruppamento.

12.5.2 il requisito relativo al possesso delle certificazioni di cui al punto 12.1.2b) deve essere posseduto dalla mandataria/capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, e dal consorzio in caso di consorzi di cui all'art. 34, lett. b) e c), del Codice.

13. AVVALIMENTO

13.1. L'avvalimento è ammesso, ai sensi dell'art. 89 del Codice, limitatamente ai requisiti di capacità tecnica (punto 12.1.2a e 12.1.2b).

13.2. E' possibile avvalersi di capacità anche di partecipanti al raggruppamento.

13.3. La ditta concorrente deve presentare la seguente documentazione:

- a) dichiarazione del concorrente, attestante i requisiti per cui si ricorre all'avvalimento, con specifica indicazione dell'impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione circa il possesso da parte dell'ausiliaria dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

13.4. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione del valore dell'appalto.

13.5. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.



13.6. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

13.7. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

13.8. Considerato che l'avvalimento di garanzia (in cui l'ausiliaria mette in campo la propria la propria esperienza e/o le proprie certificazioni a servizio dell'ausiliata, come nel presente caso), comporta l'estensione della base patrimoniale della responsabilità da esecuzione, per garantire la amministrazione aggiudicatrice sulla solidità effettiva della propria controparte contrattuale, l'istituto è sottoposto alle seguenti ulteriori condizioni:

13.9. il contratto di avvalimento (di cui alla lettera d) dovrà dettagliare puntualmente le risorse e l'apparato organizzativo che vengono prestate all'ausiliato; ciò al fine di permettere alla amministrazione aggiudicatrice di appurare se sia soddisfatto il requisito della effettiva messa a disposizione del concorrente, per tutta la durata del contratto, degli elementi necessari ad una corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

14.1. Per partecipare alla gara tutta la documentazione e le offerte dovranno essere inserite nel sistema telematico START, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine stabilito, con le modalità indicate nel disciplinare di gara.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente.

La data della prima seduta pubblica di gara sarà comunicata ai concorrenti tramite START con un anticipo di almeno due giorni lavorativi.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

15.1. L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D. lgs. 50/2016).

16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

La "domanda di partecipazione va redatta compilando l'apposito form proposto dal sistema START.

La suddetta domanda viene **generata automaticamente** dal sistema telematico in seguito all'imputazione dei dati richiesti nel form on line e deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o dal legale rappresentante dell'impresa concorrente mandataria capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio già costituito prima della gara.

Nel caso di raggruppamento temporaneo/consorzio o GEIE non ancora costituiti la domanda deve essere firmata digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio e inserita nel sistema a cura del soggetto mandatario. La suddetta domanda deve specificare le parti della prestazione che saranno eseguite dalle singole imprese componenti.

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese e pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità.

La domanda può essere sottoscritta anche dal procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va **allegata, a pena di esclusione**, la relativa procura mediante scansione del documento cartaceo originale.



A2. Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 – Requisiti di ammissione e dichiarazioni a corredo dell’offerta - Dichiarazione assenza cause di esclusione di cui all’art.80, comma 1, lettere a)-g), e comma 2, 4, 5 lett. a) - m) e Requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83 del Codice (**Modello 1**)

In caso di raggruppamento, consorzio o rete di imprese, la presente dichiarazione dovrà essere resa da ogni singola impresa partecipante. Ogni dichiarazione deve essere firmata digitalmente da ciascun soggetto dichiarante e deve essere inserita, a cura dell’operatore economico partecipante alla gara, nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

Se il sottoscrittore è sprovvisto di firma digitale, può effettuare ugualmente la dichiarazione richiesta e sottoscriverla con firma autografa. Sarà cura dell’operatore economico raccogliere tutte le dichiarazioni **insieme ai documenti di riconoscimento** dei soggette dichiaranti, firmarle digitalmente e caricarle sul sistema START.

DGUE – In base alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18/07/16, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27.07.2016. le Stazioni appaltanti accettano il Documento di Gara Unico Europeo. E’ facoltà della ditta partecipante compilare ed allegare alla sopra elencata documentazione anche il DGUE (Documento di gara unico europeo).

A3. SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO: Modelli 1bis e 1ter e **CONTRATTO** di cui all’art. 89 c. 1, del D.Lgs. 50/2016, in formato elettronico, firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante inserimento nel sistema della scansione della documentazione cartacea firmata digitalmente.

A5. SCHEMA DI CAPITOLATO TECNICO: inserire nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico lo schema di capitolato, **sottoscritto digitalmente per accettazione** dallo stesso soggetto sottoscrittore della suddetta domanda di ammissione alla gara; in caso di RTI costituenda, o consorzi, la sottoscrizione dello schema di convenzione dovrà essere resa dal Legale Rappresentante di ciascuna impresa associata o consorziata.

A6. VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL/DEI SOTTOSCRITTORE/I della Domanda di partecipazione alla gara inserendo nel sistema sezione la scansione del documento originale cartaceo.

Nel caso in cui la partecipazione alla gara avvenga a mezzo procuratore, allegare la **PROCURA**, mediante inserimento, nella “documentazione amministrativa aggiuntiva”, della scansione della documentazione originale cartacea.

17. CONTENUTO OFFERTA TECNICA

17.1. L’Offerta tecnica deve contenere, **a pena di esclusione**, una relazione tecnica completa e dettagliata, in originale, dei servizi offerti, che dovranno essere conformi ai requisiti minimi indicati nel capitolato tecnico. Tale Offerta dovrà essere presentata con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine, contenuta entro le **20 pagine (10 fronte retro)**, suddivisa in capitoli in relazione a ciascuno dei sub-criteri e relativi profili, esclusi eventuali allegati grafici o fotografici. Non verranno presi in considerazione brochure, dépliant pubblicitari o altro materiale che non sia strettamente funzionale alla comprensione del testo dell’offerta.

17.2. L’offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

17.3. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i componenti.

18. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

**18.1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

18.1.1. L'aggiudicazione avverrà all'offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice (di seguito, Commissione), nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 77 del Codice, sulla base dei criteri e profili di valutazione e relativi pesi e sub-pesi di cui sotto, mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore.

Trattandosi di un servizio che non comporta costi per l'Amministrazione e che non prevede una base d'asta da ribassare, il punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecniche del servizio offerto. I criteri di aggiudicazione sono di seguito elencati in ordine decrescente di importanza.

Nello spazio del sistema telematico dedicato all'inserimento dell'offerta economica (che è un campo obbligatorio) dovrà essere inserito il **ribasso fittizio dell'1%**.

La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicati nei paragrafi successivi, ed in base ai pesi e alle formule di seguito riportati.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	100

18.1.2. La valutazione della qualità del servizio (100 PUNTI) verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri e profili per i quali viene individuato il relativo punteggio massimo:

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO	PUNTEGGIO MASSIMO
A) Organizzazione della struttura messa a disposizione e modalità di gestione operativa del servizio di ripristino	50
B) Caratteristiche dei mezzi e dei prodotti utilizzati per l'attività di ripristino post sinistro	35
C) Elementi aggiuntivi e migliorativi	15

I criteri di valutazione A), B), C) vengono a loro volta suddivisi in sub-criteri, per ciascuno dei quali viene previsto il relativo sub-punteggio massimo.

SUB-CRITERI	DESCRIZIONE	Sub-punteggio massimo	TIPOLOGIA elemento di valutazione (QL qualitativo, QN quantitativo)
A1	Organizzazione del servizio e metodologie operative dell'intervento di ripristino. In particolare verranno valutate: - Aspetti organizzativi della struttura dell'azienda e delle strutture operative impiegate nel servizio; - criteri organizzativi dello svolgimento del servizio e del	30	QL



	personale impiegato; - gestione del flusso di informazioni interne; - metodologie impiegate per l'ottimizzazione e il raggiungimento di livelli incrementali di qualità ed efficacia.		
A2	Mezzi e strumenti messi a disposizione per lo svolgimento del servizio (mezzi e strumenti per l'intervento sul sito da bonificare, strumenti tecnologici e informatici a supporto)	15	QL
A3	Materiali e misure oggettivamente valutabili e verificabili utilizzate per garantire la sicurezza degli operatori durante gli interventi di ripristino	5	QL
B1	Caratteristiche dei prodotti impiegati, con attenzione a particolari prestazioni nel rispetto dell'ambiente.	15	QL
B2	Procedure e metodologie di smaltimento dei rifiuti atte a garantire la tracciabilità delle operazioni.	12	QL
B3	Elementi di sostenibilità ambientale derivanti dall'utilizzo di tecniche ecocompatibili per l'approvvigionamento, l'uso, lo smaltimento di materiali, prodotti, imballi, ecc.	8	QL
C1	Elencazione di eventuali servizi aggiuntivi offerti, senza costo alcuno per la P.A. e per il cittadino.	9	QL
C2	Tempo (espresso in minuti) di intervento offerto rispetto al tempo massimo di 30 minuti stabilito in Capitolato nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle 22.00, sabato escluso.	3	QN
C3	Tempo (espresso in minuti) di intervento offerto rispetto al tempo massimo di 50 minuti stabilito in Capitolato per tutti i giorni dalle ore 22.00 alle 6.00, festivi e sabato dalle ore 00.00 alle 24.00.	3	QN

18.1.3. Formula generale per l'applicazione del metodo aggregativo-compensatore:

18.1.4. La Commissione, sulla base della documentazione contenuta nella Busta B - 'Offerta Tecnica', relativamente ai profili aventi natura qualitativa (QL: A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1) procederà all'assegnazione di coefficienti, variabili tra 0 (zero) ed 1 (uno), espressi in valori centesimali, pari a:

1,00= 'eccellente'
0,8= 'molto buono'
0,6= 'buono'
0,4= 'discreto'
0,2= 'sufficiente'
0= 'insufficiente'

18.1.5. I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura qualitativa sono determinati:

- mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente Disciplinare da parte di ogni Commissario;
- determinando la media dei coefficienti che ogni Commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun sub-criterio;
- attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi.



18.1.6. Per la valutazione delle offerte relative ai criteri tecnici di natura quantitativa (QL: C2, C3), i coefficienti variabili tra zero ed uno saranno determinati attraverso la formula indicata nella tabella sottostante.

Ci = Rmax/Ra

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Rmax = valore dell'offerta più conveniente (tempo espresso in minuti);

Ra = valore dell'offerta del concorrente i-esimo.

18.1.7. Tutti i risultati, sia per il calcolo del coefficiente che per il calcolo del punteggio, saranno approssimati alla terza cifra decimale, che sarà arrotondata per difetto se la quarta cifra decimale sarà compresa tra 1 e 4, per eccesso se la quarta cifra sarà compresa tra 5 e 9.

18.2. OPERAZIONI DI GARA

18.2.1. L'esame della documentazione e delle offerte è demandato ad un'apposita commissione, nominata dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016. E' demandata al Rup la funzione di coordinamento e controllo dell'intera procedura al fine di assicurarne il corretto svolgimento. Il Rup ha altresì competenza ad adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate dalla commissione di gara.

18.2.2. Il Responsabile del procedimento, con il supporto della commissione, **nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti tramite START con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo**, in seduta pubblica, procede all'apertura delle offerte, all'esame della documentazione amministrativa e alla verifica della completezza della documentazione tecnica in esse contenuta.

18.2.3. Alle successive fasi di gara sono ammesse solo le offerte che dall'esame della documentazione risultano in regola con quanto prescritto nel presente disciplinare.

18.2.4. Il Rup si riserva la facoltà, dandone debita motivazione, di non far luogo alla gara o di prorogarne i termini, comunicandolo ai concorrenti tramite START senza che essi possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

18.2.5. La commissione di gara procede, in seduta riservata, all'esame delle offerte tecniche dei concorrenti non esclusi ed effettua le valutazioni necessarie per l'attribuzione del punteggio secondo i criteri qualitativi illustrati nel presente disciplinare di gara.

18.2.6. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione (o seggio di gara) comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procederà alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

18.2.7. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo si procederà mediante sorteggio.

19. CAUSE DI NON ABILITAZIONE E DI ESCLUSIONE

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del Codice. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura dell'uno per mille del valore della gara. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.



Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e la loro mancanza non può essere sanata tramite soccorso istruttorio.

2. Non sono comunque sanabili:

- a) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni o dell'offerta economica;
- b) la mancata effettuazione del sopralluogo se richiesto (è sanabile senza sanzione il non aver allegato l'attestato);
- c) l'inserimento di dati relativi all'offerta economica fra la documentazione amministrativa;
- d) il mancato versamento del contributo all'ANAC, ove dovuto, o che sia stato pagato con riferimento ad altra procedura di gara. L'aver omesso di allegare l'attestazione dell'avvenuto pagamento alla documentazione di gara sarà invece oggetto di soccorso istruttorio senza sanzione;
- e) la mancanza della cauzione provvisoria;
- f) l'omessa indicazione di sentenze di condanna per gravi illeciti professionali che incidono sulla integrità o affidabilità del concorrente;
- g) le false dichiarazioni;
- h) irregolarità nei versamenti fiscali.

3. **Determina la non abilitazione alla presentazione dell'offerta** il fatto che:

- la domanda di partecipazione, la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica ed economica non risultino pervenuti sul sistema telematico entro il termine stabilito, anche se sostitutivi di offerta precedente;
- Il soggetto concorrente non sia in possesso delle condizioni di partecipazione;
- siano anticipati nella documentazione amministrativa elementi di costo riconducibili all'offerta economica;
(in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E): tutti i membri dell'operatore riunito non apportino parte di ognuno dei requisiti tecnico-professionali richiesti;
- la mandataria, in relazione alle soglie di ammissione individuate, non apporti i requisiti tecnico professionali richiesti in misura maggioritaria rispetto a quelli dichiarati da ogni singolo membro dell'operatore riunito (in caso di partecipazione in RT o consorzio ordinario o G.E.I.E);
- la quota percentuale di esecuzione (rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto) della mandataria non sia maggioritaria rispetto a quelle indicate per ogni singolo membro dell'operatore riunito (in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario o G.E.I.E).

ed inoltre **il fatto che:**

1 La domanda di partecipazione e scheda di rilevazione dei requisiti:

- manchi;
- non sia firmata o sia firmata da una persona che non risulti dalla scheda di rilevazione munita del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;
- non permetta di individuare con certezza la forma nella quale il soggetto intende partecipare alla gara;

2 per quanto riguarda la garanzia:

-In caso la cauzione provvisoria manchi, nel senso che non sia stata materialmente allegata alla documentazione di gara ma sia stata comunque fatta prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, si applicherà il soccorso istruttorio dietro pagamento di sanzione.

-In caso di irregolarità formali della cauzione (es. errore sull'importo, cauzione prestata in forma errata, mancanza di firme) si agirà tramite soccorso istruttorio senza sanzione.

3 L'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva):

- manchi;



- non sia rilasciato dai soggetti previsti all'art. 93 del Codice;
- non sia prodotto in formato elettronico firmato digitalmente oppure mediante scansione elettronica della documentazione originale cartacea.

4 La dichiarazione ai sensi art. 80-83 del Codice (possesso dei requisiti):

- manchi;
- non sia sottoscritta con firma digitale;
- sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante;
- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell'apposito modello;

Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara.

20. DISPOSIZIONI FINALI

20.1. La stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua. La presentazione delle offerte non vincola la stazione appaltante all'aggiudicazione del contratto stesso né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento delle procedure di aggiudicazione che la stazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo. Decorsi 180 giorni dalla presentazione, i concorrenti potranno liberarsi dalla propria offerta mediante comunicazione scritta che però resterà senza valore qualora, prima che essa sia ricevuta dall'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima abbia già adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva del contratto.

20.2. **Tracciabilità dei flussi finanziari:** l'aggiudicatario si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla legge n. 136/2010. L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG).

20.3. **Trattamento dei dati:** ai sensi e per gli effetti dell'art.13 comma 1 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l'interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste;
- la conseguenza dell'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione dalla partecipazione alla presente procedura di gara;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'ente implicato nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241; 4) altri soggetti della pubblica amministrazione;
- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D.Lgs n.196/2003;
- soggetto attivo del trattamento dati è il Dirigente Responsabile del Servizio;

20.4. **Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 D.Lgs 50/2016):** vedi Premessa.

20.5. **Comunicazioni dell'Amministrazione:** tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara avvengono e si danno per eseguite mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica non certificata, ai sensi dell'art. 10 del DPGR 24 dicembre 2009 n. 79/r- *Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche* e art. 52 del Codice. Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. In assenza di tale comunicazione



l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione. Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate anche sul Sito nell'area riservata alla gara.

20.6. Il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Altri Enti RTRT utilizza la casella denominata **noreply@start.e.toscana.it** per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.

I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

20.7. Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

- a) Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password);
- b) Selezionare la gara di interesse;
- c) Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema.

20.8. Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici: eventuali **richieste di chiarimenti** relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate **esclusivamente** attraverso l'apposita sezione "**chiarimenti**", nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo <https://start.e.toscana.it/rtrt/>. Attraverso lo stesso mezzo l'Amministrazione comunale appaltante provvederà a fornire le risposte. L'Amministrazione non garantisce risposta ai chiarimenti che non perverranno almeno due giorni prima della data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

20.9. Riferimento per avere notizie amministrative sullo svolgimento della procedura di gara: D.ssa Serena Semplici (tel. 055/9126221 e-mail serena.semplici@comunesgv.it).

20.10. Precisazioni:

- Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata: è però possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata. Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati, presentare una nuova offerta;
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel bando di gara e nel presente disciplinare di gara con rinuncia ad ogni eccezione;
- La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione;
- Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il termine perentorio indicato;
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico;
- L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta.

20.11. Informazioni sui ricorsi: contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Toscana sezione di Arezzo con le seguenti precisazioni:

- 1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 giorni alla stazione appaltante e ad almeno uno dei contro interessati, e depositato entro i successivi 10 giorni;
- 2) il termine di 30 giorni per la notificazione decorre:
 - dalla pubblicazione del bando di gara/ricezione della lettera di invito per cause che ostano alla partecipazione;
 - dal ricevimento della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi;
 - dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi dall'aggiudicatario;
- 3) La notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi;
- 4) l'informativa non interrompe i termini di cui al precedente punto 1);



5) l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile.

20.12. **Accesso agli atti:** fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Codice, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:

- 1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- 2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione della proposta di aggiudicazione.

20.13. **Normativa applicabile:** Nel caso di divergenza in materia di gara, fra norme della presente lettera e del Capitolato Speciale d'appalto, le prime prevarranno sulle seconde.

Per tutto quanto non previsto nella presente lettera si fa esplicito rinvio alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, contabilità pubblica e di lotta alla delinquenza mafiosa. In ossequio al principio della non immediata applicabilità delle nuove leggi procedurali a procedimenti costituiti da più fasi distinte, le quali restano regolate dalle norme validamente poste all'inizio del procedimento, le disposizioni della presente lettera si applicano anche in caso di successivi mutamenti legislativi, salvo le ipotesi di dichiarata retroattività delle eventuali nuove norme alla data della presente lettera.

Per quanto riguarda le modifiche, che non devono alterare la natura generale del contratto, del presente appalto in corso di validità, nonché le sue varianti, trova applicazione l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Rep. num. _____

**SCHEMA DI CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI
RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ
DELLA SEDE STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE
INTERESSATE DA SINISTRI.**

INDICE:

Art. 1 – Norme regolatrici.....	4
Art. 2 – Oggetto del contratto.....	5
Art. 3 – Durata del contratto.....	5
Art. 4 – Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni. Oneri a carico dell'affidatario.....	6
Art. 5 – Valore del contratto.....	8
Art. 6 – Organico dell'affidatario.....	8
Art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....	9
Art. 8 – Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto.....	10
Art. 9 – Sospensione dei servizi.....	10
Art. 10 – Responsabilità per infortuni e danni.....	10
Art. 11 – Subappalto.....	12
Art. 12 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.....	12
Art. 13 – Garanzia definitiva.....	13
Art. 14 – Recesso.....	14
Art. 15 – Divieto di cessione del contratto.....	15
Art. 16 – Risoluzione.....	15
Art. 17 – Penali.....	18
Art. 18 – Direzione dell'esecuzione del contratto e certificazione di regolare	

esecuzione.....	19
Art. 19 – Responsabile del servizio.....	19
Art. 20 - Codice di comportamento.....	20

- n) Normativa in materia di Imposte, Tasse e Contributi;
- o) Normativa sulla “Privacy”;
- p) Normativa in materia di Retribuzioni, Previdenza e Assicurazioni, Sicurezza di dipendenti e collaboratori;
- q) Normativa tecnica specifica.

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Comune prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'affidatario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'affidatario ed accettate dal Comune.

Art. 2 – Oggetto del contratto

1. Il presente contratto ha per oggetto i presenti servizi, meglio specificati nel capitolato tecnico:

- il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e il reintegro delle matrici ambientali delle strade di competenza dell'Amministrazione comunale interessate da incidenti stradali;

- eventuale bonifica della sede stradale, in conformità alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada, relative ai poteri e compiti degli enti proprietari.

Art. 3 – Durata del contratto

1. Il contratto decorre dal giorno della sua sottoscrizione e avrà durata pari ad anni 3 (tre).

2. Alla scadenza del contratto, qualora non sia ancora definita l'aggiudicazione del nuovo affidamento, l'impresa affidataria del servizio, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà assicurare la continuità della prestazione, alle medesime condizioni e prestazioni, per un periodo massimo di mesi sei. Il periodo di proroga è computato nel valore complessivo del contratto.

Art. 4 – Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni. Oneri a carico dell'affidatario

1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Tecnico.
2. L'affidatario si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere per il Comune, salvaguardando le esigenze del Comune e di terzi autorizzati.
3. L'affidatario, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi, presso i luoghi oggetto di svolgimento del servizio.
4. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi).
5. L'affidatario, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.
6. In merito a quanto sopra l'Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.
7. L'affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del

presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli altri documenti richiamati.

8. L'affidatario non potrà avanzare pretesa di compensi nei confronti dell'Amministrazione, come specificato all'art. 5.

9. L'affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

10. L'affidatario si obbliga a dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

11. Il Comune si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'affidatario si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

12. L'affidatario è tenuto a comunicare al Comune ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Comune entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

13. Saranno inoltre a carico dell'Impresa eventuali modifiche e/o integrazioni imposte e/o prescritte da Enti, Organismi o Istituzioni, ai quali è demandato per legge il controllo sulla rispondenza di macchinari, mezzi e procedure di lavorazione alle normative vigenti.

Art. 5 – Valore dell'affidamento

1. Il valore triennale dell'affidamento IVA esclusa, è pari a €
(.....).

2. Il valore è puramente indicativo, ed è stato calcolato sulla base di una stima presunta (desunta da dati storici) del numero annuo di interventi da effettuare, al netto degli interventi senza individuazione del veicolo responsabile, sulle strade di competenza comunale.

3. Il servizio non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune. Ai sensi dello stesso articolo, il corrispettivo per l'affidatario sarà costituito unicamente dalla vendita dei servizi resi al mercato, per mezzo del trasferimento all'affidatario del rischio operativo.

4. L'affidatario potrà agire nei confronti delle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo rimanendo che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere economico potrà gravare sul Comune ai sensi del comma 1 che precede.

5. Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile o i responsabili, i costi degli interventi ricompresi nell'art. 2 del Capitolato, dovranno rimanere, comunque, a carico esclusivo dell'affidatario.

Art. 6 – Organico dell'affidatario

1. L'affidatario deve assicurare lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto con proprio personale.

2. L'organico del personale deve essere professionalmente e

numericamente adeguato al fine di garantire un'elevata qualità dei servizi tenendo conto delle tipologie di utenti a cui essi sono rivolti.

3. L'individuazione del personale necessario per garantire i servizi da svolgere nel rispetto di quanto previsto dal capitolato sarà rimessa alla competenza e discrezionalità tecnica del soggetto titolare della aggiudicazione.

Art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. L'affidatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. L'affidatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'affidatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

5. Il Comune ha facoltà di verificare l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Art. 8 – Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto

1. L'Amministrazione si riserva, in caso di imprevedibile urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 13 e di copia delle polizze assicurative di cui all'art. 10.

Art. 9 – Sospensione dei servizi

1. L'affidatario non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune.

2. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'affidatario costituisce inadempienza contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

3. In tal caso il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Comune e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 10 – Responsabilità per infortuni e danni

1. L'affidatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'affidatario stesso quanto del Comune e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. L'affidatario si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante ai sensi di legge nell'espletamento delle attività richieste dal presente contratto.

3. A fronte dell'obbligo di cui ai precedente commi, all'affidatario è fatto obbligo di stipulare, a copertura degli eventuali danni di qualsiasi specie a persone o cose causati dalle attività oggetto del presente appalto, apposita polizza assicurativa R.C., comprensiva di responsabilità civile verso terzi, con primaria compagnia di assicurazione con massimale per sinistro non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) per danni a persone e a cose, con una validità non inferiore alla durata del contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri. Nella polizza deve essere esplicitamente indicato che l'A.C. debba essere considerata "terzi" a tutti gli effetti.

4. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'affidatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, integrata e/o modificata affinché si espliciti che la polizza in questione copra anche le prestazioni previste dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che i massimali per sinistro non sono inferiori agli importi sopra indicati, mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto fino alla sua

scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui al suddetto comma 1.

5. La polizza assicurativa dovrà essere stipulata con Compagnia di Assicurazione, autorizzata, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della copertura richiesta.

6. Qualora l'affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 3, il contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione prestata per la garanzia definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

7. Resta ferma l'intera responsabilità dell'affidatario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al precedente comma 3.

Art. 11 – Subappalto

1. L'affidatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura pari al XXX% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ovvero

L'affidatario non ha dichiarato di voler subappaltare alcuna prestazione.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice dei contratti.

Art. 12 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto

previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. L'affidatario, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

3. L'affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura.

4. L'affidatario si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 13 – Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'affidatario ha depositato la garanzia definitiva costituita mediante XXXXXXXXXXXX n.

XXXXXXXXXXXX del XXXXXXXXXXXX emessa da:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per l'importo di € XXXXXXXXXXXXXXX

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), resa ai sensi

dell'art. 103 del Codice dei contratti, in favore del Comune.

2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorta in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

4. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'affidatario, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

5. L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Art. 14 – Recesso

1. Il Comune ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al

Schema di contratto

l'affidatario con lettera raccomandata a.r.

2. Dalla data di efficacia del recesso, l'affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune.

3. Qualora l'affidatario intendesse disdire il contratto prima della scadenza naturale dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune si riserva di trattenere, a titolo di penale, l'intero deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti dall'assegnazione del servizio ad altra Impresa, a titolo di risarcimento danni.

Art. 15 – Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto divieto all'affidatario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 105 c. 1 del Codice dei contratti, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Art. 16 – Risoluzione

1. Il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'affidatario con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;

b) nei casi di infrazioni di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 7); sospensione

dei servizi (art. 9); responsabilità per infortuni e danni (art. 10); subappalto (art. 11); cauzione (art. 13); divieto di cessione del contratto (art. 15).

c) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione.

mancato rispetto, da parte dei dipendenti dell'affidatario

d), del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune.

e) il venire meno, per qualsiasi motivo, durante il periodo di validità del contratto, in capo all'affidatario

dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice dei contratti;

f) il venir meno, per qualsiasi motivo, durante il periodo di validità del

contratto, in capo all'affidatario, dei requisiti di idoneità professionale

previsti dall'art. 12 del Bando di gara ovvero:

- iscrizione alla Camera di Commercio, competente territorialmente;

- iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie: categoria 9 "bonifica siti contaminati" come previsto dall'art. 8 del D.M.

dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare n. 406 del 28 aprile

1998; categoria "Trasporto di rifiuti in conto proprio" ai sensi dell'art. 212

comma 8 del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.;

- iscrizione come "intermediario nella gestione dei rifiuti", nel rispetto

dell'impianto previsto dal Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti

(SISTRI), in conformità al D.M. 17/12/2009 del Ministero dell'Ambiente.

g) il mancato rispetto del termine per gli interventi superiori ai 30 minuti

rispetto a quelli previsti nel contratto, che sarà stipulato con l'affidatario, per un numero di casi superiore a otto (l'infrazione verificatasi

nei primi quattro casi comporterà l'applicazione delle penali

previste nel successivo articolo 17);

h)il mancato intervento, anche per una sola volta, da parte dell'affidatario entro sei ore dalla chiamata (ferme restando le penali disciplinate dal successivo articolo 17).

Nel caso in cui l'affidatario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dall'Amministrazione Comunale mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell'affidamento del servizio.

Nel suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione dichiara all'affidatario del servizio, a mezzo di lettera raccomandata A/R, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

2. In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'affidatario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno.

3. Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a causa di forza maggiore, (calamità naturali o eventi imprevedibili ed inevitabili), verificatisi dopo la stipula del contratto.

4. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

5. In base all'art. 110 del Codice dei contratti, il Comune si riserva la facoltà

di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.

7. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

8. In adempimento a quanto previsto dall'art. 108 del Codice dei contratti il Comune risolverà, altresì, dal presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

Art. 17 – Penali

1. In caso di mancata osservanza degli obblighi contrattuali, il Comune procederà all'immediata contestazione formale delle inadempienze rilevate, mediante comunicazione a mezzo raccomandata A.R. e/o PEC, assegnando all'affidatario un termine perentorio di cinque giorni, per adempiere e conseguentemente per inviare le proprie controdeduzioni.

2. Nel caso in cui l'affidatario non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, il Comune applicherà la penale che sarà commisurata in rapporto alla gravità dell'inadempienza rilevata.

3. L'applicazione delle penali avverrà secondo i seguenti criteri:

a) ritardo sui tempi di intervento superiori ai 30 minuti rispetto a quelli

previsti, salvo il caso di forza maggiore da dimostrarsi a carico dell'affidatario.

L'irrogazione delle penali avverrà, nello specifico, con le seguenti modalità:

- alla prima infrazione, contestazione formale;

- alla seconda infrazione applicazione di una penale pari ad € 500,00;

- alla terza infrazione applicazione di una penale pari ad € 1.000,00;
- alla quarta infrazione e successive applicazione di una penale pari ad € 2.000,00.

4. L'applicazione della penale non esonera l'affidatario dalla corretta e rigorosa esecuzione delle prestazioni non adempiute che dovranno essere portate a termine nell'osservanza di tutte le disposizioni del capitolato.

5. L'applicazione della penale non solleva l'affidatario dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto.

6. Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicate rivalendosi sul deposito cauzionale definitivo.

7. In tal caso l'affidatario sarà obbligato a reintegrare il deposito cauzionale su semplice richiesta scritta inviata dalla Stazione Appaltante, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 18 – Direzione dell'esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione

1. Il Comune ha nominato XXXXXXXXXXXXXXXX Direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione dei servizi oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto attenderà ai compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, compresa l'emissione del certificato di regolare esecuzione, ex art.

102 c. 2 del Codice dei contratti.

Art. 19 – Responsabile del servizio

1. L'affidatario ha indicato XXXXXXXXXXXXXXXX quale responsabile che

interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'affidatario medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

2. Il responsabile del servizio sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto dell'affidatario, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 20 - Codice di comportamento

1. Il Contraente si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165" (in G.U. Serie Generale n. 129 del 04-06-2013),

Art. 21 – Controversie e Foro di competenza

1. E' esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie.

2. Qualunque contestazione possa manifestarsi durante l'esecuzione della prestazione, questa non darà mai diritto al Contraente ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione e/o la modificazione della prestazione stesso.

3. Per tutte le controversie insorte tra Ente e Contraente, menzionate per iscritto, qualora non si pervenga ad una risoluzione in via amministrativa, si adirà la via giudiziale.

4. Per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto è competente il Foro di Arezzo

Art. 22 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il presente contratto è stipulato mediante atto privato anche in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del Codice dei contratti.

2. Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO

(XXXXXXXXXXXXXXXXXX) (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Il sottoscritto XXXXXXXXXXXXXXX, in qualità di
XXXXXXXXXXXXXXXXXX della

Società XXXXXXXXXXXXXXX, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., la Società dichiara di

accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In

particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 4 (Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni); Articolo 5 (Valore del contratto); Articolo 12 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari); Art. 13 (Cauzione); Articolo 14 (Recesso); Articolo 16 (Risoluzione); Articolo 17 (Penali).

L'AFFIDATARIO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX